



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED. 36/2019**

**(Proc. P.A. 17/2019)**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 settembre 2019, così composto

**Avv. Lina Musumarra** – Presidente

**Avv. Gianpiero Orsino** – Componente

**Avv. Anna Cusimano** – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della signora Giulia Bardelli (Tessera FISE n. 004400/F).

### **PREMESSO CHE**

- la Procura Federale della FISE – acquisita la segnalazione trasmessa dal Presidente del Comitato Regionale FISE Toscana – con atto di incolpazione depositato il 17 luglio 2019 ha deferito la signora Giulia Bardelli per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.), e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere la stessa svolto attività di Operatore Tecnico di Base e di Tecnico di Volteggio senza aver rinnovato le relative qualifiche. A sostegno dell'accusa la Procura Federale ha allegato documentazione da cui emerge che la signora Bardelli ha dichiarato al Comitato Regionale FISE Toscana di aver presieduto una sessione di esami per il passaggio di patente da A ludica a Brevetto B Volteggio, in assenza dei requisiti;

- visto l'articolo 48, comma 1, R.G., il Presidente del Tribunale FISE ha fissato l'udienza di discussione per il 12 settembre 2019, disponendone la comunicazione all'Incolpata e alla Procura Federale;

- all'udienza del 12 settembre 2019 il Tribunale Federale, attesa la mancata costituzione in giudizio della signora Giulia Bardelli, ha proceduto alla verifica della correttezza delle



comunicazioni e ne ha dichiarato la contumacia. La Procura Federale, riportatasi all'atto di deferimento e ai relativi allegati, ha concluso per l'applicazione della sanzione della sospensione *ex art. 6 lett e)* per giorni 30, e dell'ammenda nella misura ritenuta congrua dal Tribunale;

- il Tribunale si è riservato.

#### **RILEVATO CHE**

- a norma dell'art. 6 della Disciplina delle Autorizzazioni a Montare, l'idoneità per l'acquisizione del Brevetto B Volteggio è data da *"Esame con Tecnico Federale di Volteggio nei ruoli dell'Ente presso il quale il cavaliere è tesserato, che sia in possesso di appropriata qualifica federale in coerenza alle disposizioni degli specifici Regolamenti della disciplina"*;

- a norma dell'art. 7 del Programma Formazione Quadri Tecnici di Volteggio *"L'aggiornamento è biennale ed è obbligatorio a decorrere dall'anno successivo a quello nel quale si consegue la qualifica, per tutte le figure tecniche in argomento.*

*Al fine del mantenimento del titolo, gli aggiornamenti dovranno avere cadenza biennale.*

*Le figure tecniche che devono ottemperare a detto obbligo sono:*

*O.Te.Vo.L., Tecnico di 1° e Tecnico di 2° livello.*

*Coloro che non rispetteranno tale obbligo saranno considerati fuori ruolo e non potranno più operare essendo non coperti dall'assicurazione Fise."*

#### **RITENUTO CHE**

- dalla documentazione agli atti emerge che la signora Bardelli non ha rinnovato la carica di Operatore Tecnico di Base e di Tecnico Federale Volteggio di 2° livello, in quanto non si è aggiornata come previsto dal Programma Formazione Quadri Tecnici di Volteggio;

- emerge che la signora Bardelli era a conoscenza che la sua abilitazione all'insegnamento non risultava attiva e che la stessa era pertanto fuori ruolo;

- emerge altresì che la Deferita, in data 4 marzo 2019, ha trasmesso al Comitato Regionale FISE Toscana la richiesta di passaggio di livello patente da A ludica a Brevetto B Volteggio per n. 4 allievi minori, dichiarando che gli stessi avevano superato, in data 19 febbraio 2019, l'esame per il passaggio di patente, *"(...) svolto in due momenti: -La parte teorica tenuta all'interno della*



Federazione Italiana Sport Equestri

---

*nostra club house dal tecnico Giulia Bardelli, (...). – la parte pratica che si è svolta nel nostro campo coperto dal Tecnico Giulia Bardelli (...)*”, ed attestando l’idoneità degli allievi al passaggio di patente;

- risulta, ancora, che all’esame del 19 febbraio 2019 i minori abbiano partecipato *“con patente A scaduta il 18 febbraio, in contrasto con i vigenti regolamenti federali e norme assicurative”* (come comunicato dal Presidente del Comitato Regionale FISE Toscana alla Procura Federale il 6 marzo 2019);

- risulta, pertanto, dimostrata la commissione del contestato illecito disciplinare, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell’attività di Tecnico di Volteggio in assenza di rinnovo delle relative qualifiche, non essendo emerso nel corso del procedimento alcun elemento idoneo ad inficiarne la prova.

Non risulta, invece, provato lo svolgimento dell’attività di O.T.E.B., non emergendo alcuna evidenza agli atti.

**P. Q. M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE, gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in combinato disposto con la normativa di settore

**APPLICA**

alla signora Giulia Bardelli, come in epigrafe generalizzata, la sanzione della sospensione *ex art. 6, lett. e)*, del Regolamento di Giustizia FISE, da ogni carica e incarico federale, ivi compresa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, per mesi 3 (tre), e l’ammenda, *ex art 6, lett. c)*, del Regolamento di Giustizia FISE, di euro 500,00 (cinquecento/00).

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, affinché valuti la rilevanza disciplinare delle circostanze documentate in atti, relative alla presentazione di minori all’esame del 19 febbraio 2019 con patente scaduta.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla Deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione, e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, il giorno 23 ottobre 2019.

**PRESIDENTE:** *F.to* Avv. Lina Musumarra

**COMPONENTE:** *F.to* Avv. Gianpiero Orsino

**COMPONENTE RELATORE:** *F.to* Avv. Anna Cusimano